

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Biella, assentito alla ditta "MARCHI & FILDI S.p.A." con D.D. n. 321 del 28 febbraio 2023. PRAT. BIELLA8

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 321 del 28.02.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Filatura Marchi & Fildi S.p.A., con sede legale e operativa in Via Maestri del Lavoro n. 4/A – 13900 Biella (BI) - (C.F. 01237380025);
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, sottoscritto il 06.12.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 1.655, approvato con D.D. n. 1.575 del 20.01.2006, che costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale BIELLA8 – C.U.R. BI10106;
 4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 27.000 m³ annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo di 0,9 l/s medi e continui e di una portata massima istantanea di 1 l/s, tramite un pozzo da acquifero superficiale ad uso Produzione beni e servizi, in Comune di Biella: foglio 60 - mappale 797;
- all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 anni, a partire dal 20.04.2022, data di scadenza del precedente Atto concessorio, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.271 di Rep. del 06 dicembre 2022

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN